



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con particolare riferimento agli articoli 57 e 57 bis, di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli impianti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 16, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n.239, ed al comma 4 ha modificato il sopra citato art. 57 del decreto legge n. 5 del 2012 mediante la sostituzione al comma 1, lettera d) dello stesso articolo delle parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali", estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad "*oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità dei prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi*".

VISTA l'istanza inviata dalla Società Grassano S.p.A., con sede legale in Predosa (AL), facente parte del gruppo Riccoboni Holding S.r.l. che ha sede in Parma, via Nobel 9/A, con istanza del 17 maggio 2018 acquisita al prot. n. 13824 del 28 maggio 2018, con la quale ha chiesto di essere autorizzata alla realizzazione di un impianto di rigenerazione oli esausti avente capacità produttiva pari a 7.000 mc/a di prodotti finiti, nel già esistente impianto di gestione rifiuti sito in Predosa (AL) Via per Retorto n. 31 e di serbatoi di stoccaggio asserviti alla lavorazione e opere accessorie;

VISTA la relazione tecnica allegata nonché i pareri e le pronunce già ottenute dalla società istante, in sede locale, come di seguito elencati:



- nota prot. n. 1625 dell'8 febbraio 2016 inviata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, impartendo al contempo ulteriori prescrizioni;
- nota prot. n. 653 del 16 gennaio 2017 inviata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, con la quale nel richiamare il parere già rilasciato, viene approvata una variante al progetto rilasciando ulteriore parere favorevole, subordinandolo all'osservanza di nuove prescrizioni;
- provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale in coordinamento con il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) emanato con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 50 del 26 aprile 2017, con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed è stata modificata l'esistente A.I.A. DGP 128-2014 del 21 maggio 2014;
- parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Ufficio delle Dogane di Alessandria rilasciato con nota del 14 gennaio 2018 prot. n. 677/RU, contenente indicazioni in fase di attivazione dell'impianto.

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta dalla società volta ad ottenere una parziale revisione dell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Alessandria come di seguito elencato:

- in data 24 luglio 2017 la società GRASSANO S.p.a. ha prodotto istanza alla stessa Provincia di Alessandria per ottenere una parziale revisione del quadro prescrittivo inserito nell'A.I.A. relativamente a quanto indicato negli artt. 79-80-81, relativi alle caratteristiche e qualifica dei prodotti in uscita ed alla fase di avvio dell'esercizio;
- studio di fattibilità tecnico-fiscale sottoposto alla valutazione dell'Agenzia delle Dogane di Alessandria con nota del 3 novembre 2017 prot. CEC/1590, contenente i rapporti di prova su campioni di prodotto per la classificazione doganale quali "Olio lubrificante" "Olio da gas" e "Bitumi", effettuati dal Laboratorio e Servizi Chimici delle Dogane, Direzione Regionale per la Lombardia;
- nota della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente datata 20 ottobre 2017, n. prot. 70339, relativa all'endoprocedimento di valutazione della modifica non sostanziale dell'A.I.A. richiesta dalla società GRASSANO S.p.a. come su citata, con la quale ha rilevato la mancata attivazione del procedimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'autorizzazione all'impianto così come previsto dal D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, sospendendo il procedimento autorizzativo in essere presso i loro uffici;



CONSIDERATA la convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata, ai sensi degli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, i cui lavori sono stati avviati con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 15456 del 13 giugno 2018 e nel corso dei quali sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli e/o con prescrizioni di tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Piemonte come previsto dall'art.57 comma 2 del citato D. L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012 e contestualmente convocata una riunione istruttoria della Conferenza in data 28 giugno 2018;

VISTO il verbale della suddetta riunione, inviato a tutti gli enti e amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 17303 del 5 luglio 2018, nel quale sono riportati i seguenti pareri inviati od espressi in sede di riunione:

- nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datata 20 giugno 2018 prot. n. 0014116, della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, con la quale ha comunicato di non ravvisare competenza statale nella tipologia di impianto di cui al procedimento;
- nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 giugno 2018 prot. n. 0016669, con la quale è stata indicata la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo quale ufficio territoriale competente alla valutazione del progetto in argomento. Ha altresì invitato la società all'invio della documentazione progettuale agli uffici della Soprintendenza stessa, e la società ha ottemperato come richiesto;
- parere favorevole alle opere espresso in sede di riunione dal Sindaco di Predosa;
- parere della Regione Piemonte espresso con nota n. 17840 del 3 luglio 2018, con la quale l'Ente ha comunicato il proprio avviso relativamente alla modifica del quadro prescrittivo richiesto dalla società Grassano S.p.a., rappresentando che “ ... *A seguito dell'istanza di modifica della citata autorizzazione AIA, questa Regione è stata coinvolta dalla Provincia di Alessandria, al fine di valutare la corretta applicazione della normativa in materia di AIA, in riferimento ai BREF comunitari e Linee Guida italiane. Si è pertanto convenuto in accordo anche con la Provincia di Alessandria che la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere condotta nell'ambito del procedimento in oggetto. Tra l'altro, sulla cessazione della qualifica rifiuti, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV, n. 1229 del 28.2.2018 che dichiara l'illegittimità del principio del “caso per caso”, previsto dall'art 184-ter del Dlgs. 152/2006; infatti la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non può essere risanata dall'Autorità competente per valutare, caso per caso, l'eventuale rilascio (nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, co.1, D.Lgs n. 152/2006) delle relative autorizzazioni.*” Ha comunicato inoltre che “ ... *sotto il profilo di una generale garanzia ambientale occorre che la Conferenza si esprima in ordine alla qualificazione dell'olio prodotto sia dal punto di vista fiscale sia da quello merceologico*”;



- parere espresso dal rappresentante della Provincia di Alessandria che a seguito della nota della Regione Piemonte dichiarava che *“si associa al parere espresso dalla Regione Piemonte con la nota sopra richiamata e ritiene che sia la Conferenza a dover accertare le caratteristiche del prodotto finale, anche svolgendo, ove occorrenti, ulteriori approfondimenti presso il Ministero dell’Ambiente”*;

VISTA, al riguardo, la ministeriale n. 62220 del 9 agosto 2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere del Ministero dell’Ambiente sulla corretta applicazione ed interpretazione della normativa di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto e se sia utile, al fine di superare ogni difficoltà applicativa, la possibilità di considerare quanto già disposto per gli altri impianti di rigenerazione oli usati, presenti ed in attività sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, vista la decorrenza dei tempi del procedimento ed in mancanza di una risposta da parte del Ministero dell’Ambiente, con ministeriale n.86241 del 4 ottobre 2018 sono stati sospesi i tempi del procedimento, ai sensi dell’art 14 bis comma 4 L. 241/90, in attesa di conoscere l’avviso del dicastero interessato, tenuto conto della materia ambientale di derivazione comunitaria e più precisamente della “Direttiva Quadro sui Rifiuti” n. 2008/98/CE;

VISTA la ministeriale n.17202 del 19 ottobre 2018 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha risposto al quesito ricordando quanto già stabilito dall’art 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto ed i requisiti da soddisfare, e confermando che il tessuto normativo ha portato le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (regioni o enti delegati), ad utilizzare i criteri stabiliti “caso per caso”, definendo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle autorizzazioni rilasciate ai singoli impianti e nelle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che su tale assetto delle competenze è tuttavia intervenuta la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 1229 del 28.2.2018, critica sulla procedura dell’autorizzazione “caso per caso”, rilevando che il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è solo lo “Stato”, il quale, attraverso il Ministero dell’Ambiente, ha il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto attraverso l’adozione di regolamenti ministeriali e non anche ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzatori;

VISTI gli ulteriori pareri pervenuti come di seguito elencati:

- parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e Cuneo, espresso con nota del 4 luglio 2018, prot. n. 8304, con la quale ha comunicato che l’area interessata dall’intervento non risulta ricadere in area sottoposta a tutela paesaggistica e che pertanto dichiara di non avere competenza nel procedimento in oggetto;
- nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria, prot. n. 11155 del 13 luglio 2018, con la quale conferma i pareri già espressi, fatte salve eventuali modifiche sostanziali che dovessero essere apportate al progetto approvato,



TENUTO CONTO che tutti i pareri pervenuti sono risultati favorevoli alle opere in argomento;

VISTA la determinazione dirigenziale di chiusura del procedimento istruttorio, datata 23 settembre 2019, prot. n. 20697, inviata con nota prot. n. 20785 del 24 settembre 2019, con la quale si è richiesto il rilascio dell'Intesa alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 19-1038 del 21 febbraio 2020 inviata dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 24052 del 3 marzo 2020, con la quale viene espressa l'intesa di cui all'art. 57 c. 2 del D.L. 5/2012 convertito con Legge n. 35/2012, alla realizzazione delle opere oggetto del procedimento da parte della società GRASSANO Spa;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Regione Piemonte nella stessa Delibera laddove richiama *“il Piano regionale di gestione dei Rifiuti speciali, approvato con DCR 16 gennaio 2018 n. 253-2215”* che *“ha posto degli obiettivi volti a favorire, tra l'altro, sia la riduzione della produzione dei rifiuti sia la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale, volto a dare impulso alle aziende per fare propri i principi dell'economia circolare, tutto ciò al fine di garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti”* e che la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio sul tema *“end of waste”* *“sta svolgendo un ruolo attivo di coordinamento e indirizzo delle Province/Città Metropolitana di Torino, si impegna ad una valutazione congiunta con la Provincia di Alessandria e l'Arpa Piemonte, in conformità con gli obiettivi istituzionali determinati dal comitato regionale di indirizzo ... nell'ambito del procedimento sopra richiamato, dell'applicazione della nuova disciplina dell'“end of waste” alla produzione di oli base da rigenerazione di oli esausti, come da istanza presentata; al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina, anche allo scopo di evitare disequilibri nella concorrenza tra le imprese, avvierà inoltre un confronto con le altre Regioni sul cui territorio sono presenti impianti con tecnologia simile”*;

VISTO altresì quanto enunciato nella delibera regionale laddove espressamente demanda *“alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio le attività connesse ad un supporto alla Provincia di Alessandria che, nell'ambito della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiesta dalla predetta Società, provvederà alla definizione dei requisiti relativi alla disciplina di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 anche tramite il confronto con altre Regioni sul cui territorio sono presenti impianti con tecnologia simile, al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina”* e che pertanto i principi enunciati nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato potranno trovare applicazione;

CONSIDERATO che il procedimento avviato presso la Provincia di Alessandria su istanza della Società GRASSANO S.p.a. per la modifica parziale dell'A.I.A. rilasciata, potrà concludersi anche in seguito all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Piemonte;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA:



Art. 1

La Società Grassano S.p.A., con sede legale in Predosa (AL), facente parte del gruppo Riccoboni Holding S.r.l. che ha sede in Parma, via Nobel 9/A, è autorizzata alla realizzazione di un impianto di rigenerazione oli esausti avente capacità produttiva pari a 7.000 mc/a di prodotti finiti, nel già esistente impianto di gestione rifiuti sito in Predosa (AL) Via per Retorto n. 31 e di serbatoi di stoccaggio asserviti alla lavorazione e opere accessorie come di seguito descritto:

Impianto di rigenerazione oli esausti da autotrazione ed affini per la produzione di oli base per una capacità produttiva pari a 7.000 t/a di prodotti finiti, con realizzazione di nuovi stoccaggi e altre opere accessorie asservite all'impianto.

Le frazioni prodotte saranno individuate come descritto nella documentazione tecnica allegata:

- 8% di gasolio gestito come prodotto
- 65% di olio base o base lubrificante rigenerata gestito come prodotto
- 15% di bitume gestito come prodotto
- 12% acqua e scarti che saranno gestiti come rifiuti

Realizzazione serbatoi di stoccaggio per prodotti finiti e materie prime asservite al processo di lavorazione:

STOCCAGGI PRODOTTI FINITI

- n. 7 serbatoi da 100 mc cad. per olio rigenerato
- n. 2 serbatoi da 100 mc cad. per frazione assimilabile a gasolio
- n.1 serbatoio da 100 mc per frazione bituminosa

STOCCAGGI OPERATIVI (INTERMEDI)

- N. 4 serbatoi di stoccaggio intermedio olii mc 50 cad
- n. 2 serbatoi di accumulo fase acquosa e scarti da 30 mc
- n. 2 serbatoi di accumulo fase gasolio intermedio da 30 mc cad.

MATERIE PRIME

- n. 2 Filtri a carbone per filtrazione a carboni attivi
- n. 1 fusto per glicole da lt. 5
- n. 2 cubotainer da 1 mc cad per soluzione correttore acidità
- n. 1 serbatoio orizzontale da 5 mc per accumulo olio diatermico
- n.1 serbatoio da 4 mc per accumulo acqua refrigerata (acqua + glicole)
- n. 2 cubotainer da 1 mc per additivi antischiuma

Art. 2

L'autorizzazione è rilasciata in conformità al progetto approvato, delle prescrizioni formulate in sede istruttoria, che si intendono qui tutte espressamente richiamate, e di quanto stabilito nell'Intesa



emanata dalla Regione Piemonte.

Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

Art. 3

La Società GRASSANO S.p.a., è tenuta ad ultimare i lavori di cui all'art. 1 nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 2 anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero.

Art. 4

Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto di cui all'articolo 1.

Art. 5

La Società non potrà iniziare l'esercizio definitivo delle nuove opere prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita Commissione Interministeriale che sarà nominata con successivo decreto di questa Direzione Generale.

Art. 6

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Gilberto Dialuce